



Alberto Scarani

Una pietra miliare sulla strada della serietà professionale. Una pietra miliare in quanto costituisce un unicum nel mondo: nessun altro Paese ha una tale legge. E' la legge che regola il mercato dei materiali gemmologici, che, accogliendo le proposte degli onorevoli Mazzocchi e Mattesini nonché i suggerimenti delle categorie interessate e degli esperti in materia. "Mai siamo stati così vicini al traguardo, all'approvazione", afferma Alberto Scarani, gemmologo, vice presidente del comitato scientifico di Assogemme, che commenta il testo alla cui definizione ha preso parte, e approvato dalla Camera dei Deputati il 30 novembre scorso. Ratio legis? Mettere ordine in un mercato con poche garanzie. E rafforzare la tutela del consumatore.

QUESTA LEGGE È UNA PIETRA

Alberto Scarani, a fine novembre la Camera ha dato il via libera al testo di legge sulla "regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici". Manca il Senato.

Sì, effettivamente non siamo mai stati così vicini all'approvazione definitiva in aula. Il testo che commentiamo è maturato dopo approfondite discussioni tra rappresentanti professionali ed esperti giuridici che hanno tenuto in forte considerazione l'aspetto di tutela del consumatore.

Ecco, i consumatori.

Il diritto ad una legge chiara in difesa degli interessi del pubblico è stato il faro che ha illuminato i lavori. La fiducia dei consumatori viene sempre più spesso tradita da personaggi senza scrupoli che approfittano di un vuoto legislativo. Bisogna fare qualcosa, e presto, nell'interesse dei clienti e delle numerose realtà connesse al mercato che da sempre fanno e vogliono continuare a fare onestamente il proprio mestiere.

E le categorie di settore tutte d'accordo.

Effettivamente, la tanto invocata unità del settore si è finalmente concretizzata attorno a questo testo e, visto il considerevole numero di associazioni di categoria coinvolte, vorrei sottolineare che si tratta di un risultato rimarchevole, segno di una fortissima esigenza di responsabilizzazione rispetto ad una materia che da troppo tempo necessita di una seria regolamentazione.

I primi 4 articoli sono pieni di definizioni.

Sembrano banali elencazioni di prodotti, nomenclature, sistemazioni merceologiche espresse in "burocratese". E' in realtà il recepimento di una serie di normative emesse dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) sulla definizione dei vari materiali gemmologici ed eventuali trattamenti, anche con opportuni aggiornamenti visto che manipolazioni di "nuova generazione", come quella che prevede il riempimento al vetro-piombo o quella di termodiffusione al berillio, non sono ancora codificate dall'Ente. Sono definizioni fondamentali per stabilire una volta per tutte di che cosa stiamo parlando e vendendo, uno sforzo di chiarezza come da anni reclamano le categorie, gli operatori virtuosi, le associazioni dei

consumatori. Infatti, la legge è stata scritta con l'aiuto di esperti gemmologi e consulenti scientifici.

Fine dell'opacità in tema di pietre preziose e semipreziose?

Il termine semiprezioso viene giustamente abolito dall'articolo 5. Un quarzo di pregio può "valere" molto di più di uno zaffiro di qualità media o scadente. Anche se il primo è definito semiprezioso e il secondo prezioso, nella realtà commerciale è vero il contrario. Meglio dunque eliminare la definizione stessa di semiprezioso nell'uso ufficiale. Anche se questa dovesse sopravvivere nel gergo, la sua cancellazione nei documenti e nella pubblicità è un esempio del lavoro che stabilisce come definire ufficialmente le gemme.

Tutti dovranno prenderne atto.

Certo, la legge regola il materiale gemmologico e perciò chiunque abbia a che fare con esso deve rispettarne i contenuti: importatore, grossista, tagliatore, gioielliere, dettagliante.

La garanzia, anzi la "dichiarazione", è un obbligo nei confronti del consumatore?

L'articolo 10 specifica che l'obbligo è solo "a richiesta dell'acquirente". E' dunque sparita l'obbligatorietà a prescindere: sarebbe stato un disastro economico per chi si fosse trovato a dover esaminare e descrivere tutto il materiale in magazzino. A tal proposito, uno degli emendamenti approvati dalla X Commissione (art 12, comma 2) prevede che "Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge". La facoltatività agevola il commercio. La dichiarazione è invece sempre obbligatoria per le vendite a distanza, il che include quelle via internet e le famose televendite.

Quali contenuti deve avere la dichiarazione?

Ciò è demandato all'articolo 16 che stabilisce la redazione di un regolamento attuativo che sarà messo a punto su proposta del Ministero dello sviluppo economico con la collaborazione degli esperti delle associazioni di categoria.

Argomento attuale, vista la situazione: i banchi di pegno.

I banchi e le case d'asta potrebbero avere difficoltà ad emettere dichiarazioni, come prevede l'articolo 8, perché la fonte non sempre sarà in grado di dichiarare la reale natura della pietra e le expertise costano. Eppure un qualche valore lo si deve pur dare all'oggetto, altrimenti su che base si concede un prestito al richiedente? Il problema vive una sua interna contraddizione che non va dimenticata, perché su aste e pegni esiste un grosso indotto.

Che succede in caso di controversie?

Si può ricorrere ad un arbitrato, come decreta l'articolo 11. L'istituzione di appositi elenchi presso le Camere di Commercio costituirà uno spartiacque tra chi avrà competenza nell'emettere analisi gemmologiche e chi no, in base a speciali requisiti che andranno codificati nel regolamento d'attuazione. D'altra parte chi è oggi abilitato ad emettere un'analisi gemmologica?

Già, chi fa il perito?

In Italia formalmente a nessuno è impedito di emettere una perizia o un'analisi gemmologica. E' vero che esistono gli albi dei periti ed esperti presso le Camere di Commercio ed i Tribunali, e che per potervi accedere è necessario dimostrare provata esperienza e sottoporsi ad un esame specifico; tuttavia, in Italia, la figura professionale del gemmologo non è ancora riconosciuta e devo ammettere che si è tentato in più modi di porre rimedio a questa mancanza. Il paradosso sta nel fatto che la legge che si sta approvando riconosce la competenza ad emettere analisi gemmologiche senza che sia ancora normata la figura professionale di chi deve farlo materialmente. D'altro canto, come è giustamente sottolineato, la figura professionale deve essere formalmente riconosciuta prima di poterla inserire in un provvedimento legislativo che la renda operativa dal punto di vista delle competenze. Quindi non è ancora del tutto chiaro chi può fare cosa. Bella contraddizione, che andrà risolta nel regolamento attuativo. Fortunatamente c'è già un disegno di legge per normare alcune professioni, tra cui quella del gemmologo.

Ma la certificazione è solo un rapporto

Strano a dirsi, ma la certificazione gemmologica non è tecnicamente una tutela legale. Alberto Scarani chiarisce il perché.

“Tutto parte dalla difficoltà di traduzione”, dice Scarani.

Cioè?

I documenti dei laboratori gemmologici più accreditati al mondo vengono stilati in lingua inglese e si chiamano “laboratory report”, rapporto di laboratorio. A noi è venuto più facile definirli certificati.

Certificato ha ben altro significato.

In effetti la terminologia è importante: i laboratori non “certificano”. Il “laboratory report” è il parere richiesto ad un esperto, e per quanto questi sia autorevolissimo e credibile, resta pur sempre un parere che non si può in nessun modo considerare legalmente vincolante alla stregua di una certificazione.

Un certificato che non tutela.

C'è anche da considerare il fatto che alcuni parametri contenuti nei report hanno carattere soggettivo. Pensiamo al grado di colore e di purezza del diamante: per quanto ci si sforzi, non si è ancora riusciti a sostituire il giudizio dell'uomo quando si tratta di analizzare questi due fattori che sono - come molti sanno - tra i più significativi nell'attribuzione del valore. E forse è proprio per questo che sul retro dei “laboratory report” è praticamente sempre presente una sezione disclaimer che non assicura la tutela legale del consumatore da eventuali danni derivanti da una propria errata valutazione.

E allora?

Usiamo la ragione: i laboratori più o meno famosi non ci pensano proprio a mettere in gioco reputazione e credibilità con analisi affrettate o confuse e men che meno in malafede. La loro ricchezza sta nella fiducia costruita, nel tempo che riscuotono presso il trade ed il pubblico. La perdita di credibilità è qualcosa da evitare a tutti i costi dato che causerebbe danni di immagine - e di conseguenza economici - enormemente più gravi di quelli eventualmente cagionati al singolo cliente. La loro forza consiste nella trasparenza e nella serietà. Indubitabile. D'altra parte, come per qualsiasi altra attività umana la possibilità di errore non può essere esclusa aprioristicamente.

Le sanzioni sono proporzionate alle trasgressioni?

La richiesta di inasprirle è stata infine accettata in quanto nel testo precedente l'approvazione l'entità delle sanzioni non appariva tale da esercitare un effettivo deterrente. Tenendo conto anche del parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), “valuti la Commissione di merito l'opportunità di un inasprimento delle sanzioni, decuplicando le pene pecuniarie previste”. In effetti, in aula si è trovato un compromesso e le sanzioni sono state triplicate. Nelle vendite a distanza le sanzioni sono invece moltiplicate per dieci.

Come si concilia questa legge col fatto che in Europa è sancita la libera circolazione delle merci?

Lo dice l'articolo 15: “i materiali gemmologici legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi sul mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge”.

A condizione... Anche le aziende straniere dovranno perciò tener conto della nostra legislazione.

Certo, sul territorio italiano la legge vale per tutti i soggetti, italiani e stranieri.

Molti aspettano il regolamento d'attuazione.

Come recita l'articolo 16 dovrà essere messo a punto anche in collaborazione con le associazioni di categoria ed emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Quello costituirà il vero cuore operativo della legge.

Perché si rende necessaria questa legge quando esiste, per quanto misconosciuto, lo “statuto del consumatore” che prevede questo tipo di tutela?

Perché le norme relative ai materiali gemmologici non sono legge e se non si dà al giudice uno strumento per decretare una eventuale frode, la tutela è pressochè vana, in balia delle interpretazioni. Questa legge, invece, stabilisce il diritto del consumatore ad avere l'informazione corretta sulla base di una nomenclatura stabilita. E se la Francia, nel 2002 non ha fatto altro che tramutare in legge una serie di norme paragonabili in qualche modo a quelle emanate dall'UNI contenute nei nostri primi 4 articoli, noi italiani ci siamo spinti oltre con una serie di altre disposizioni. Per questo motivo la legge rappresenta un esempio unico al mondo.

A scanso di equivoci: questa legge non prevede l'obbligo della certificazione.

No, nella maniera più assoluta.

ECCO IL TESTO DELLA LEGGE

Una vicenda che dura da lungo tempo, che ha coinvolto almeno tre parlamentari, laboratori gemmologici, singoli professionisti, rappresentanti delle categorie di settore. Ognuno portatore di un'istanza, di un interesse, di una visione. Un impegno che nasce dal desiderio di fare chiarezza nel mercato, che tra le decine di compromessi rappresenta una testimonianza di maturità, un'assunzione di responsabilità. L'unità della filiera. Per quanto prematuro sia, in attesa cioè dell'approvazione definitiva del Parlamento, Vioro Magazine ha scelto di pubblicare integralmente il testo che è il risultato dell'unificazione di due proposte presentate a suo tempo dagli onorevoli Mazzocchi e Mattesini. Ecco il testo così come è stato votato il 30 novembre 2011 dalla Camera dei Deputati a larga maggioranza. Rispetto al testo unico sottoposto alla discussione dell'aula ci sono state modifiche - intervenute durante la votazione - riguardanti l'inasprimento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, comma 1 a), b) e c). A questo punto il testo passerà al Senato che procederà alla definitiva approvazione a meno che, in quella sede, non si ritenga opportuno presentare emendamenti modificativi. In tal caso sarà necessario un ulteriore passaggio alla Camera prima che diventi legge dello Stato.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Capo I DEFINIZIONI

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati,

utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere:

a) minerali di origine naturale, formati in giacimenti naturali;

b) minerali sintetici;

c) prodotti artificiali;

d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;

e) perle coltivate o altrimenti denominate;

f) imitazioni di perle.

Il testo continua nelle pagine successive

Art. 2.

1. Agli effetti della presente legge si intende:

- a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;
- b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;
- c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche e/o fisiche;
- d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;
- e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;
- f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;
- g) per «materiale gemmologico agglomerato o impastato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;
- h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;
- i) per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi periferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;
- l) per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi periferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;
- m) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

Art. 3.

1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:

- a) per «diffuso o termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;
- b) per «impregnato», si intende un materiale

gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

c) per «irradiato o irraggiato», si intende un materiale gemmologico che ha subito modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;

d) per «con riempimento di fessure e/o cavità» si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;

e) per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

f) per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;

g) per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;

h) per «sottoposto a foratura laser», si intende un materiale gemmologico che

ha subito la rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;

i) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subito un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;

l) per «riscaldato con residui», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;

m) per «con riempimento di fessure con vetro al piombo», si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.

3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

4. Qualora il o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario dare informazione chiara mediante una nota informativa che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente in cui sono descritti i trattamenti, i loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.

Art. 4.

1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

- a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

- b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

- c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

- d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;

- e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».

3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

Art. 6.

1. Le perle naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

2. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

3. Le perle coltivate di cui al comma 2 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.

3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

Art. 9.

1. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità, cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.

2. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione, con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti, per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

Capo III RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, CONTROVERSIE, LABORATORI DI ANALISI

Art. 10.

1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1, che deve comunque sempre contenere l'indicazione del paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 11.

1. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 10, la risoluzione delle stesse può essere demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 13. Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.

2. Il collegio di cui al comma 1 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 12.

1. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 13.

2. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni, i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

1. I laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 16.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

3. I laboratori devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2.

4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 16, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento. Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 16, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

Capo IV SANZIONI

Art. 14.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi sul mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

Art. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.